



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun Svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Ufficio federale delle strade USTRA

Ordinanza riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS)

- **Ordinanza**
- **Rapporto esplicativo**

Documentazione

Impressum

Editore

Ufficio federale delle strade (USTRA), Traffico lento, 3003 Berna

Progetto

Ufficio federale delle strade (USTRA)

Autori

Dr. Peter Keller, avvocato Berna, Gottlieb Witzig, Hans Peter Kistler, Claudio Sbicego, Paola Cavalli, USTRA, Berna

Titolo

USTRA (Ponte Dalvazza, Luzein, GR)

Distribuzione

Ufficio federale delle strade (USTRA), Traffico lento, 3003 Berna

Download

www.ivs.admin.ch

http://www.admin.ch/ch/i/as/2010/index0_16.html
(Raccolta ufficiale delle leggi federali)

Rilevanza giuridica

L' USTRA pubblica documenti di base e strumenti di lavoro destinati alle autorità esecutive, nell'intento di assicurare un'applicazione unitaria esecutive che si avvalgono di questa documentazione hanno la garanzia di agire in modo adeguato e conforme alla legge. Non sono tuttavia escluse altre soluzioni specifiche.

© USTRA, Giugno 2010

Indice

A

Ordinanza riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS)

Sezione 1: Disposizioni generali	5
Sezione 2: Protezione delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale.....	6
Sezione 3: Prestazioni della Confederazione	8
Sezione 4: Disposizioni finali	8

B

Rapporto esplicativo

1:	Osservazioni generali	10
1.1	Finalità	10
1.2	La protezione delle vie di comunicazione storiche: una parte della protezione della natura e del paesaggio.....	10
1.3	Elaborazione dell'inventario federale.....	11
1.4	Esecuzione dell'OIVS	12
2	Comento alle singole disposizioni	13
Titolo	13
Articolo 1	Oggetto	13
Articolo 2	Definizioni	15
Articolo 3	Inventario federale	17
Articolo 4	Pubblicazione	19
Articolo 5	Aggiornamento e modifiche	19
Articolo 6	Obiettivi di protezione	20
Articolo 7	Interventi	21
Articolo 8	Obbligo di documentazione e comunicazione	23
Articolo 9	Considerazione nella pianificazione del territorio a livello cantonale	24
3	Prestazioni della Confederazione	25
Articolo 10	Informazione e consulenza sull'inventario federale.....	25
Articolo 11	Informazioni sulle vie di comunicazione storiche d'impor- tanza regionale o locale.....	25
Articolo 12	Aiuti finanziari	26
4	Disposizioni finali	28
Articolo 13	Modifica del diritto vigente	28
Allegato	28

**Ordinanza
riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione
storiche della Svizzera
(OIVS)**

del 14 aprile 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. la protezione delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale;
- b. le prestazioni della Confederazione per la protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera.

Art. 2 Definizioni

¹ Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:

- a. *vie di comunicazione storiche*: le vie, le strade e le vie d'acqua di epoche precedenti la cui sostanza è conservata almeno parzialmente e che sono documentate da fonti storiche;
- b. *oggetti*: interi percorsi, nonché singoli tracciati e segmenti di vie di comunicazione storiche;
- c. *sostanza delle vie di comunicazione storiche*:
 1. il tracciato delle vie, delle strade e delle vie d'acqua nel terreno,
 2. gli elementi viari, in particolare la morfologia e superficie delle vie, nonché le delimitazioni come scarpate, muri, recinzioni e filari di alberi,
 3. i manufatti,
 4. le tecniche di costruzione e particolare materiale di costruzione tradizionale,

¹ RS 451

5. i supporti del traffico, come croci sul ciglio della strada, pietre chilometriche e di confine, cappelle e altre costruzioni aventi un nesso funzionale con la via di comunicazione.

² Le vie di comunicazione storiche sono d'importanza nazionale se la loro valenza storica o sostanza è straordinaria.

Sezione 2: Protezione delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale

Art. 3 Inventario federale

¹ Le vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale sono iscritte in un inventario federale.

² L'inventario federale è gestito dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).

³ L'inventario federale contiene l'elenco degli oggetti d'importanza nazionale, la loro posizione, sostanza e valenza storica, nonché le altre indicazioni menzionate nell'articolo 5 capoverso 1 LPN.

⁴ Gli oggetti sono suddivisi in due categorie:

- a. quelli classificati come «tracciato storico con molta sostanza»;
- b. quelli classificati come «tracciato storico con sostanza».

Art. 4 Pubblicazione

¹ Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004² sulle pubblicazioni ufficiali, l'inventario federale non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Esso è disponibile in forma elettronica³.

² L'inventario federale può essere consultato gratuitamente presso l'USTRA e i competenti servizi cantionali.

Art. 5 Aggiornamento e modifiche

¹ L'inventario federale è esaminato e aggiornato a intervalli regolari, in particolare in presenza di nuove conoscenze e circostanze. L'esame e l'aggiornamento completi sono effettuati entro 25 anni.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può modificare lievemente la descrizione degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche che non intaccano l'esistenza degli oggetti né, in modo essenziale, la loro sostanza.

² RS 170.512

³ Cfr. <http://ivs-gis.admin.ch>

Art. 6 Obiettivi di protezione

¹ Gli oggetti classificati come «tracciato storico con molta sostanza» devono essere conservati intatti in tutta la loro sostanza.

² Dans le cas des objets classés dans la catégorie «tracé historique avec substance», les éléments essentiels de la substance doivent être conservés intacts.

³ Les éléments du paysage routier doivent être conservés indépendamment de la catégorie des objets, dans leur lien avec ceux-ci.

Art. 7 Interventi

¹ Gli interventi effettuati sugli oggetti nell'adempimento di un compito della Confederazione sono ammessi purché non pregiudichino gli obiettivi di protezione.

² Pregiudizi lievi agli obiettivi di protezione sono ammessi, nell'adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se sono giustificati da un interesse più grande rispetto a quello di proteggere l'oggetto.

³ Pregiudizi gravi sono ammessi, nell'adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se alla necessità di proteggere l'oggetto si oppongono interessi equivalenti o maggiori, anch'essi d'importanza nazionale.

⁴ Al fine di compensare i pregiudizi di cui ai capoversi 2 e 3, vanno adottati provvedimenti di ripristino o quanto meno provvedimenti sostitutivi adeguati sulla stessa via di comunicazione storica. Qualora ciò non fosse opportuno, è possibile adottare provvedimenti sostitutivi adeguati su un'altra via di comunicazione storica, situata possibilmente nella stessa regione.

⁵ Se, dopo aver ponderato tutti gli interessi, gli interventi risultano inevitabili, la loro portata deve essere il più contenuta possibile.

Art. 8 Obbligo di documentazione e comunicazione

¹ Le autorità federali e cantonali preposte provvedono affinché qualsiasi intervento effettuato su una via di comunicazione storica d'importanza nazionale, nonché le conoscenze con esso apprese, in particolare sull'oggetto, sulla storia della costruzione e sull'inserimento dell'oggetto nel terreno siano documentati e che questa documentazione sia archiviata almeno fino al primo aggiornamento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

² Le autorità federali e cantonali preposte comunicano all'USTRA tutti gli interventi che pregiudicano gli obiettivi di protezione e gli sottopongono la documentazione allestita in virtù del capoverso 1

Art. 9 Considerazione nella pianificazione del territorio a livello cantonale

I Cantoni tengono conto dell'inventario federale nell'elaborazione dei loro piani direttori conformemente agli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 1979⁴ sulla pianificazione del territorio.

⁴ RS 700

Sezione 3: Prestazioni della Confederazione

Art. 10 Informazione e consulenza sull'inventario federale

L'USTRA provvede all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sulla valenza delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale, sul loro stato e sulla loro qualità di oggetti degni di protezione.

Art. 11 Informazioni sulle vie di comunicazione storiche d'importanza regionale o locale

¹ I Cantoni possono collegare all'inventario federale, in forma elettronica, le informazioni sulle vie di comunicazione storiche da loro designate come oggetti d'importanza regionale o locale.

² A tal fine l'USTRA emana direttive in particolare sulla struttura delle informazioni, sulla loro preparazione, comunicazione e sul loro aggiornamento.

³ La presente ordinanza protegge esclusivamente le vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 3.

Art. 12 Aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari della Confederazione per misure volte a conservare le vie di comunicazione storiche sono disciplinati nella sezione 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁵ sulla protezione della natura e del paesaggio.

² L'USTRA può vincolare l'assegnazione di un aiuto finanziario per una via di comunicazione storica in particolare all'onere o alla condizione che essa sia utilizzata per il traffico lento e che ciò sia menzionato nel libro fondiario.

³ L'USTRA non assegna aiuti finanziari per la conservazione di edifici.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 13 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

14 avril 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

⁵ **RS 451.1**

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 7 novembre 2007⁶ sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA)

Art. 5 cpv. 2

² Non è riscosso alcun emolumento per la trasmissione dei dati dell'inventario federale di cui all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del...⁷ riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera.

2. Ordinanza del 10 agosto 1977⁸ riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP)

Art. 2a

I Cantoni tengono conto dell'IFP nell'elaborazione dei loro piani direttori conformemente agli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 1979⁹ sulla pianificazione del territorio.

3. Ordinanza del 9 settembre 1981¹⁰ riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS)

Art. 4a

I Cantoni tengono conto dell'OIAMP nell'elaborazione dei loro piani direttori conformemente agli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.

4. Ordinanza del 21 maggio 2008¹¹ sulla geoinformazione (OGI)

Allegato 1 Catalogo dei geodati di base del diritto federale; identificatore 16

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Inventario federale delle vie di comunicazione storiche	RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c RS 451.13	USTRA			A	X	16

⁶ RS 172.047.40

⁷ RS 451.13

⁸ RS 451.11

⁹ RS 700

¹⁰ RS 451.12

¹¹ RS 510.620

B

Rapporto esplicativo

1. Osservazioni generali

1.1 Finalità

L'ordinanza riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS) si fonda sull'articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), come le due ordinanze già in vigore riguardanti rispettivamente l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP; RS 451.11) e l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS; RS 451.12). L'OIVS è pertanto la terza ordinanza che crea un inventario al fine di salvaguardare e proteggere, nell'ambito dell'adempimento dei compiti federali, i paesaggi e gli insediamenti, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali, nonché di promuoverne la conservazione e la tutela (art. 78 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.; RS 101] in combinato disposto con l'art. 1 lett. a LPN).

Le vie di comunicazione storiche fanno parte degli oggetti minacciati di cui si occupa la protezione della natura e del paesaggio. Molte delle vie di comunicazione tradizionali che avevano strutturato il paesaggio agricolo sono ormai scomparse, abbandonate o sostituite da nuove strade. Con loro va persa una parte del patrimonio storico del Paese, il che diminuisce nel tempo la ricchezza del paesaggio.

A differenza di quanto prescrivono gli inventari dei biotopi di cui all'articolo 18a LPN, l'OIVS non obbliga i Cantoni ad adottare provvedimenti di protezione. Tuttavia, *nell'adempimento dei compiti della Confederazione*, tanto quest'ultima quanto i Cantoni devono tenere conto dell'*inventario federale delle vie di comunicazione storiche* (art. 3 cpv. 1 LPN), ossia considerarlo nella fase della ponderazione degli interessi di un progetto (di costruzione) (art. 6 LPN). L'OIVS include inoltre diverse prestazioni che la Confederazione è tenuta ad offrire ai Cantoni: questi ultimi potranno, per esempio, collegare elettronicamente con l'inventario federale gestito dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) le informazioni riguardanti le vie di comunicazione storiche che essi hanno designato come oggetti d'importanza regionale o locale (art. 11 OIVS) nonché fare pubblicare queste informazioni. Nell'ordinanza sono inoltre precisati i requisiti necessari alla concessione di aiuti finanziari ai sensi dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1).

1.2 La protezione delle vie di comunicazione storiche: una parte integrante della protezione della natura e del paesaggio

Le vie di comunicazione storiche e le forme che esse prendono nel terreno (p. es. nelle gole) possono essere considerate monumenti culturali, vale a dire opere di particolare importanza create dalla mano dell'uomo. La loro protezione rientra, da una parte, nella *tutela dei monumenti storici* e, dall'altra, in quella del *paesaggio*, nella misura in cui le vie di comunicazione storiche lasciano spesso un'impronta marcata nei paesaggi che attraversano.

La protezione delle vie di comunicazione storiche va distinta dall'*archeologia*, vale a dire dalla ricerca, protezione e tutela di beni archeologici, di rovine e siti archeologici. Come gli altri am-

biti della protezione dei monumenti, l'archeologia è disciplinata nella LPN, ma sottostà anche ad altre normative. L'articolo 724 del Codice civile del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), per esempio, prescrive che gli oggetti antichi di rilevante pregio scientifico sono di proprietà del Cantone nel cui territorio sono scoperti (cpv. 1) e che i proprietari del fondo in questione sono tenuti a permetterne gli scavi mediante risarcimento dei danni che gliene derivano (cpv. 2). Il diritto cantonale può inoltre prevedere l'obbligo di notificare la scoperta di oggetti di valore archeologico, per permettere alle autorità competenti di adottare misure adeguate (p. es. scavi urgenti; cfr. art. 10^f della legge del Cantone di Berna del 9 giugno 1985 sulle costruzioni [loi sur les constructions, LC; 721.0]).

1.3 Elaborazione dell'inventario federale e dell'ordinanza

Nel 1980, l'allora Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio (UFPP; oggi Ufficio federale dell'ambiente, UFAM) decise di creare un inventario federale delle vie di comunicazione storiche. Nel 1983, un gruppo di ricercatori diretto dal Prof. Klaus Aerni (geografia) e dal Prof. Heinz Herzig (storia) fu incaricato di fornire le corrispondenti basi scientifiche; il gruppo, i cui uffici centrali si trovavano presso l'Istituto di geografia dell'Università di Berna, aveva uffici regionali nelle diverse parti del Paese. I risultati dei lavori, conclusi alla fine del 2003, si riferiscono a tutta la Svizzera.

Conformemente all'incarico affidato a suo tempo dalla Confederazione, il campo d'applicazione dell'OIVS si limita alle *vie, alle strade e alle vie d'acqua* storiche (cfr. commenti all'art. 2 OIVS). Non è pertanto stato realizzato un inventario storico dei *collegamenti ferroviari* (ferrovie, filovie, tramvie e ferrovie su strada, ecc.) né lo si è contemplato nell'OIVS. L'assenza dall'ordinanza di un tale inventario non rappresenta tuttavia una decisione pregiudiziale su una sua eventuale concezione a posteriori; la questione resta pertanto aperta. Va inoltre rilevato che, secondo il Tribunale federale, il fatto che un collegamento ferroviario storico sia o meno meritevole di protezione ai sensi della LPN va verificato e valutato caso per caso anche in assenza di un inventario federale (sentenza del Tribunale amministrativo federale concernente il rilascio della concessione alla cabinovia Kandersteg-Oeschinensee AG, DTAF A-5971/2007, 17.01.2008).

Nel 2000, l'USTRA è stato designato quale organo federale incaricato di proteggere le vie di comunicazione storiche (art. 23 cpv. 1 lett. c OPN). Su incarico del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e in collaborazione con una commissione ausiliaria composta di rappresentanti degli uffici federali interessati e dei Cantoni, l'USTRA ha elaborato un avamprogetto di ordinanza che includeva un elenco degli oggetti e una carta d'inventario. Nell'ambito di un'*indagine conoscitiva* (art. 5 cpv. 1 LPN) condotta dal 21 maggio al 31 ottobre 2007, l'avamprogetto del 2007 (AP-OIVS) è stato sottoposto, per parere, ai Cantoni, ad associazioni e a organizzazioni nazionali che si occupano della protezione della natura e del paesaggio e ad altre organizzazioni specializzate. I pareri pervenuti sono stati, in generale, positivi (cfr. rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva concernente l'ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, disponibile in tedesco e in francese rispettivamente agli indirizzi: <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1051/Ergebnis.pdf> e <http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1051/Ergebnis.pdf>). Sulla base dei *risultati dell'indagine conoscitiva* sono state rimosse dal progetto di inventario le vie nazionali di cui soltanto i tracciati originali sono ancora visibili nel terreno ovvero la cui sostanza storica è praticamente scomparsa. Il numero di oggetti catalogati è così stato ridotto di circa due terzi, il che ha consentito anche di neutralizzare l'obiezione sollevata da diversi committenti di costruzioni, secondo i quali il campo d'applicazione dell'inventario federale era troppo ampio. Dai *pareri trasmessi* è inoltre emersa l'esigenza di esplicitare meglio il fatto che l'ordinanza e l'inventario federale esplicano la loro funzione di protezione esclusivamente nel quadro dell'adempimento dei compiti della Confederazione e che tale protezione riguarda unicamente gli oggetti inclusi nell'inventario federale

(art. 11 cpv. 3 OIVS). Così facendo, si chiarisce anche che non rientrano nella sfera di protezione dell'ordinanza gli oggetti che i Cantoni designano come d'importanza regionale o locale (cfr. anche commenti all'art. 1); tali oggetti saranno tuttavia collegati elettronicamente all'inventario federale e pubblicati nella raccolta completa delle vie di comunicazione storiche, ossia nell'inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). L'OIVS è in primo luogo e fundamentalmente uno strumento atto a migliorare, nel quadro dell'adempimento dei compiti della Confederazione (anche di quelli svolti dai Cantoni), la protezione delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale il cui stato è ancora ben conservato.

Vista la sua estensione, l'inventario federale, comprendente tutte le indicazioni relative agli oggetti ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LPN, non può essere pubblicato in formato cartaceo. In conformità con la legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl; RS 170.512), l'USTRA ne ha pertanto elaborato una versione elettronica basata su un sistema d'informazione geografica (cfr. art. 4 OIVS). Alla pagina web <http://ivs-gis.admin.ch> è dunque possibile consultare e stampare le caratteristiche di qualsiasi oggetto iscritto nell'inventario, ovvero la sua descrizione, posizione (estratto della carta d'inventario), sostanza e valenza storica, nonché le altre indicazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 LPN (art. 3 e 4 OIVS).

1.4 Esecuzione dell'OIVS

Le condizioni quadro per l'esecuzione dell'OIVS sono *per lo più* definite nell'**ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio** (OPN, RS 451.1). Secondo l'articolo 23 capoverso 1 lettera c OPN, l'USTRA è l'organo federale incaricato della protezione delle vie di comunicazione storiche. Gli articoli 24 e 25 regolamentano l'organizzazione e i compiti della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e della Commissione federale dei monumenti storici (CFMS). Gli articoli 26 e 27 capoverso 1 delimitano i compiti dei Cantoni, in particolare l'obbligo di assicurare un'esecuzione adeguata ed efficace della legislazione, di designare i servizi ufficiali incaricati dell'esecuzione e di comunicare i pertinenti atti normativi all'USTRA. L'articolo 27a capoverso 2 OPN disciplina infine i controlli dei risultati, ossia delle misure legali e della loro idoneità; di tali controlli si occupa l'USTRA. Pertanto, l'OIVS contiene soltanto le precisazioni che devono essere apportate all'OPN per assicurare l'applicazione della nuova ordinanza (cfr. commenti agli art. 9, 10 e 11 OIVS).

Nell'OPN è disciplinata la **collaborazione in seno all'Amministrazione federale**; quella fornita dall'USTRA nell'ambito delle procedure avviate da altre autorità federali è definita nell'articolo 2 capoverso 2 secondo periodo OPN in combinato disposto con l'articolo 3 capoverso 4 LPN. Prima di prendere una decisione riguardo a una via di comunicazione storica, le autorità federali devono sentire l'USTRA (art. 3 cpv. 4 LPN in combinato disposto con l'art. 62a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione [LOGA; RS 172.010]). Se i pareri delle autorità federali interessate sono divergenti, si fa ricorso alla cosiddetta procedura per l'eliminazione delle divergenze (art. 3 cpv. 4 LPN in combinato disposto con l'art. 62b LOGA). Se l'eliminazione delle divergenze fallisce, decide l'autorità direttiva; in caso di divergenze sostanziali tra unità amministrative di uno stesso dipartimento, questo dà istruzioni all'autorità direttiva sulla decisione da prendere (art. 62b cpv. 3 LOGA). I punti di vista divergenti devono in ogni caso figurare nella motivazione della decisione dell'autorità competente (art. 3 cpv. 4 LPN in combinato disposto con l'art. 62b cpv. 3 terzo periodo LOGA). La competente autorità federale deve pertanto tener conto del punto di vista dell'USTRA. Se quest'ultimo, o il suo servizio ufficiale, ha collaborato a una procedura federale e ha chiesto che la decisione presa gli sia comunicata, l'autorità competente è tenuta a farlo (art. 27 cpv. 3 OPN).

Nell'ambito della sua collaborazione a tali procedure federali l'USTRA deve valutare (di regola insieme all'UFAM e all'Ufficio federale della cultura [UFC]) se occorre una perizia di una commissione federale (CFNP o CFMS; art. 2 cpv. 4 OPN). Quale delle due *commissioni* (CFNP o CFMS) elabora una perizia di cui agli articoli 7 o 8 LPN su uno degli oggetti protetti ai sensi

dell'OIVS o adempie altri compiti attribuiti alle commissioni secondo l'articolo 25 OPN dipende da una serie di questioni specifiche che occorrerà affrontare (cfr. n. 1.2). Secondo la LPN, inoltre, spetta innanzitutto alle commissioni stesse delimitare le proprie competenze. Per questi motivi non pare né opportuno né giuridicamente possibile assegnare a una delle due commissioni, mediante una disposizione dell'OIVS, l'intero ambito della protezione delle vie di comunicazione storiche.

2. Commento alle singole disposizioni

Titolo


L'abbreviazione dell'ordinanza (OIVS) contiene l'acronimo dell'*Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS)*. Quest'ultimo include: tutte le vie di comunicazione storiche, ossia quelle d'importanza nazionale con una valenza storica o sostanza costruttiva straordinaria (oggetti dell'inventario federale); gli oggetti che, sebbene possano essere considerati d'importanza nazionale per il loro contesto storico, non sono iscritti nell'inventario federale perché il loro grado di sostanza è modesto o del tutto assente; gli oggetti di *importanza regionale e locale* (cfr. commenti all'art.1). L'acronimo IVS viene mantenuto perché, negli ultimi vent'anni, si è radicato in numerose pubblicazioni (soprattutto scientifiche) e in decisioni giudiziarie. L'ordinanza è incentrata sull'inventario federale (cfr. commenti all'art. 1) e disciplina la protezione particolare di cui godono le vie di comunicazione storiche ivi catalogate. Include inoltre disposizioni concernenti le altre prestazioni fornite dalla Confederazione in materia di protezione e conservazione di tutte le vie di comunicazione storiche della Svizzera contemplate nell'IVS.

Articolo 1 Oggetto

L'ordinanza disciplina innanzitutto (art. 1 lett. a) la *protezione* delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale iscritte nell'*inventario federale* (sezione 2: inventario federale, pubblicazione, aggiornamento e modifiche, obiettivi di protezione, interventi, obbligo di documentazione e comunicazione, considerazione nella pianificazione del territorio a livello cantonale). In secondo luogo (art. 1 lett. b), l'OIVS regola le *prestazioni e gli aiuti* della Confederazione che si aggiungono all'obiettivo di protezione (sezione 3: informazione e consulenza sull'inventario federale, informazioni sulle vie di comunicazione storiche d'importanza regionale o locale, aiuti finanziari).

Nella figura 1 sono riportati schematicamente gli oggetti protetti in quanto iscritti nell'inventario federale (lett. a) e quelli che beneficiano di altre prestazioni della Confederazione (lett. b).

Figura 1: inventario federale e perimetro dell'IVS



L'*inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS)* include tutte le vie, le strade e le vie d'acqua repertorate secondo un metodo preciso; nella figura 1, il perimetro dell'IVS è circoscritto dalla *linea tratteggiata sottile* (cfr. «Methodikhandbuch des Inventars der historischen Verkehrswege der Schweiz», Università di Berna / Via Storia, 1999).

Nell'IVS sono annoverati, da una parte, gli oggetti d'importanza nazionale delimitati dalla *linea tratteggiata più spessa*. Sono d'importanza nazionale le vie di comunicazione storiche la cui valenza storica o sostanza è straordinaria (cfr. art. 2 cpv. 2 OIVS), ossia:

- 1) quelli iscritti nell'*inventario federale* (cfr. art. 3 OIVS) e delimitati nella figura 1 da una linea nera continua (l'inventario federale include quindi soltanto una parte delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale);
- 2) quelli che, sebbene possano essere considerati d'importanza nazionale in base al contesto storico, hanno un grado di sostanza storica modesto o del tutto assente. Questi oggetti costituiscono l'altra componente delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale, ma non sono iscritti nell'*inventario federale* e non beneficiano pertanto della protezione particolare garantita dall'OIVS. Essi vengono riportati a titolo puramente informativo: la loro collocazione sulla carta serve infatti a illustrare e spiegare il nesso territoriale e storico tra la rete di vie storiche e i suoi oggetti. Nella figura 1 sono delimitati da una *linea grigia*.

Dall'altra parte, nell'IVS figurano gli oggetti che i Cantoni designano (conformemente all'art. 11 OIVS) come:

- 1) d'*importanza regionale* (nella fig. 1 delimitati da una *sottile linea continua*) o
- 2) d'*importanza locale* (nella fig. 1 delimitati da una *linea punteggiata*).

Il rilevamento degli oggetti d'importanza regionale e locale e il loro inserimento nella legislazione cantonale si trovano a diversi stati d'avanzamento a seconda dei Cantoni. Finché questi ultimi non avranno terminato la designazione degli oggetti, nella pubblicazione dell'inventario federale si troveranno quelli classificati temporaneamente dalla Confederazione.

Articolo 2 Definizioni

Nell'OIVS sono considerate **vie di comunicazione storiche** le vie, le strade e le vie d'acqua che risalgono a epoche precedenti. Per essere iscritte come tali nell'inventario, le vie di comunicazione devono essere documentate da fonti storiche e la loro sostanza deve essere rimasta almeno parzialmente inalterata (cpv. 1 lett. a).

In linea di massima, sono ritenute vie di comunicazione storiche soltanto quelle realizzate prima del 1870, anno di pubblicazione della prima edizione dell'«Atlante topografico della Svizzera»; quelle più recenti possono essere considerate storiche solo se presentano un alto grado di sostanza tradizionale (p. es. molte delle strade di primo accesso costruite nello spazio alpino tra il 1870 e il 1940) o particolari manufatti, o un'opera pionieristica sotto il profilo dell'ingegneria (p. es. i ponti costruiti da Maillart) oppure se incarnano un particolare valore storico (p. es. determinate strade militari). In casi rari ed eccezionali sono state inventariate come vie di comunicazione storiche anche tratte ferroviarie dismesse, al giorno d'oggi spesso integrate nella rete del traffico pedonale e ciclistico.

Gli oggetti possono essere **interi percorsi** o **singoli tracciati e segmenti** (cpv. 1 lett. b). I **percorsi** comprendono l'insieme dei tracciati tra le estremità di una via di comunicazione che congiunge di norma luoghi di sosta storici (p. es. Thun – Kandersteg). Se un percorso corre lungo una sola via di comunicazione, quest'ultima rappresenta l'**unico tracciato**. Se, tuttavia, lungo un percorso si possono distinguere più vie di comunicazione parallele (p. es. delle mulattiere lungo le due sponde di un corso d'acqua) che congiungono gli stessi punti di partenza e d'arrivo, una via è considerata suddivisa in **più tracciati**. I percorsi e i tracciati sono poi suddivisi in diverse parti, chiamate **segmenti** nell'inventario federale, laddove la storia della via o la sua sostanza giustifica una descrizione particolare.

I tracciati o i segmenti possono essere considerati oggetti d'importanza nazionale anche se non lo sono, nella loro interezza, i percorsi a cui appartengono. Questo può succedere, per esempio, nel caso di un ponte che, sebbene sia collocato in un segmento d'importanza soltanto regionale da un punto di vista storico, assume un'importanza nazionale (straordinaria) per la tecnica d'ingegneria adottata nella costruzione e per la struttura edilizia.

Per quanto riguarda le **vie d'acqua di epoche precedenti**, in linea di massima è sufficiente che siano documentate come tali da fonti storiche. Se non per i porti e gli approdi, le vie d'acqua non sono generalmente più riconoscibili in base alla sostanza conservata. Non è raro, inoltre, che il corso della via d'acqua di un tempo non corrisponda più interamente a quello attuale, in parte perché il trasporto sull'acqua ha oggi un'importanza limitata rispetto al passato. Anche per le vie d'acqua che si snodano lungo corsi di un tempo (ora abbandonati) è necessario, così come per le vie e le strade, che la loro sostanza – nel caso specifico il loro aspetto tradizionale o la loro sostanza costruttiva nel terreno – sia almeno parzialmente riconoscibile (come per il Canale d'Entreroches nel Cantone di Vaud); non è quindi sufficiente che tali vie siano documentate da fonti storiche.

Gli elementi determinanti per stabilire la **sostanza delle vie di comunicazione storiche** (art. 2 cpv. 1 lett. c, n. 1-5) sono innanzitutto l'inserimento del collegamento nel paesaggio (**tracciato della via**), gli **elementi viari** (quali la loro **morfologia** e **superficie**), le delimitazioni (p. es. scarpate, muri, recinzioni e filari di alberi), **i manufatti, speciali tecniche di costruzione**, particolare **materiale di costruzione tradizionale**, nonché la presenza di **supporti del traffico** (p. es. croci sul ciglio della strada, pietre chilometriche o di confine).

I criteri per l'inserimento della via nel terreno (tracciato della via) sono: la pendenza, la costituzione del sottosuolo (terreno, materiale sciolto, roccia) e la copertura del suolo, ossia il tipo di vegetazione. Il tracciato della via deve essere visibile nel terreno (art. 2 cpv. 1 lett. c n. 1).

Gli *elementi viari* (art. 2 cpv. 1 lett. c n. 2) sono la seconda importante componente della sostanza storica di una via. Tra questi vi è la *morfologia*, intesa come rapporto proporzionale tra la via e gli elementi che la delimitano, per esempio tra la via e una scarpata, le strutture di sostegno, una gola, ecc.

Gli elementi viari sono sempre componenti costruttive che contribuiscono a conferire alla via il suo aspetto tradizionale e che, attraverso la loro architettura, testimoniano la tecnica di costruzione dell'epoca a cui risalgono (art. 2 cpv. 1 lett. c n. 4). Gli elementi viari più tradizionali sono:

- l'infrastruttura, che comprende tutte le componenti costruttive collocate sotto la superficie della via, come per esempio fondazioni o tavolati in legno;
- la struttura e la superficie della via ossia il tipo di rivestimento stradale, per esempio mediante massicciata, pavimentazione o impermeabilizzazione;
- le delimitazioni, che presentano la più vasta gamma di elementi, come per esempio i vari tipi di strutture di sostegno in muratura (a secco o cementata), muri isolati, recinzioni fatte di diversi materiali o filari di alberi;
- gli impianti di drenaggio, per esempio traverse, fossati o tombini.

Al valore della sostanza storica possono contribuire in particolare i *manufatti* (art. 2 cpv. 1 lett. c n. 3) ovvero le opere che, dal punto di vista della prospettiva e della tecnica costruttiva, possono essere isolate dall'impianto viario nel suo insieme; è il caso di ponti, viadotti, passaggi, tunnel, gallerie, semigallerie e guadi.

In quanto fonti storiche visibili, i *supporti del traffico* (art. 2 cpv. 1 lett. c n. 5) svolgono una funzione di rilievo per i segmenti protetti. Essi forniscono sovente indicazioni importanti sul tracciato preciso di una via di comunicazione e possono portare iscrizioni con la data in cui sono stati eretti. I supporti del traffico hanno un nesso diretto con le vie di comunicazione, pur non facendone parte integrante. A determinate vie di comunicazione storiche sono sempre associati supporti del traffico (p. es. piloni votivi e cappelle lungo una via di pellegrinaggio) e in questi casi vi è dunque un nesso funzionale diretto. Questo nesso può, tuttavia, essere anche di natura indiretta (p. es. nel caso di un'osteria). La nozione di nesso funzionale deve pertanto essere formulata in senso lato: la struttura in questione può presentare o aver presentato un nesso diretto o indiretto con il segmento o addirittura essere stata edificata nello stesso momento; è il caso di opere di premunizione valangaria che, sebbene collocate a grande distanza, hanno ugualmente un nesso funzionale diretto con la via di comunicazione. I supporti del traffico possono anche avere, per gli utenti della strada, una funzione d'orientamento o una valenza religiosa. Le forme dei supporti sono molteplici e quindi difficili da caratterizzare in termini generali; possono essere osterie, ospizi ed ospedali, depositi e stalle, magazzini e dogane o ancora costruzioni sacre come cappelle. Anche i supporti del traffico di dimensioni più modeste rivestono un ruolo chiave nell'individuazione di una via di comunicazione; tra questi, per esempio, le croci sul ciglio della strada, i piloni votivi, le pietre chilometriche e di confine e le fontane.

Le *vie di comunicazione storiche* sono *d'importanza nazionale* se dimostrano una valenza storica o una sostanza straordinaria (cpv. 2). La *valenza storica* di un percorso è innanzitutto determinata dalla sua valenza storica o economica per il traffico di persone e merci (internazionale, nazionale, regionale o locale) e dal periodo di tempo durante il quale è stato utilizzato in maniera costante; sono inoltre significativi i rilevamenti riguardanti le frequenze del traffico e i volumi trasportati, nonché le diverse utilizzazioni. Per valutare la *sostanza della via*, invece, si esaminerà soprattutto il ricorso a tecniche artigianali tradizionali oppure la presenza o l'impiego di materiale particolare per la costruzione e per la struttura degli elementi viari, soprattutto della superficie e delle delimitazioni (scarpate, muri, recinzioni e filari di alberi); occorre pure tenere conto degli eventuali manufatti come i ponti o le gallerie, delle opere e degli oggetti sacri e profani costruiti lungo le vie di comunicazione (i cosiddetti supporti del traffico), della rarità o dell'esemplarità di un impianto viario, del suo stato nonché della sua integrazione nel paesaggio. La concorrenza e l'interazione di tutti questi elementi sono una testimonianza del retaggio culturale trasmesso dalle generazioni passate (monumenti culturali), del quale è necessario prendersi cura.

Articolo 3 Inventario federale

Nell'inventario federale sono iscritte soltanto le vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale (cpv. 1) aventi una sostanza costruttiva di valore storico ben visibile. Gli oggetti che vi figurano sono suddivisi in due categorie: quelli classificati come «tracciato storico con molta sostanza» (cpv. 4 lett. a) e quelli classificati come «tracciato storico con sostanza» (cpv. 4 lett. b). Non sono pertanto iscritti nell'inventario gli oggetti di cui è rimasto visibile soltanto il tracciato storico – anche se, di per sé, rivestono un'importanza nazionale per la storia dei trasporti – né quelli d'importanza regionale o locale (cfr. fig. 1).

L'inventario federale è gestito dall'USTRA (cpv. 2). Conformemente all'articolo 23 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), l'USTRA è uno degli organi federali incaricati della protezione della natura e del paesaggio, nonché della protezione dei monumenti storici e si occupa in particolare «di quel che concerne le vie di comunicazione storiche».


L'inventario federale contiene l'elenco degli oggetti d'importanza nazionale, la loro posizione, sostanza e valenza storica, nonché le altre indicazioni menzionate nell'articolo 5 capoverso 1 LPN (cpv. 3). I singoli oggetti sono catalogati in due modi: da un lato figurano in un «*elenco di oggetti d'importanza nazionale*» e, dall'altro, la loro posizione, sostanza e valenza sono riprodotte sulla *carta d'inventario* in scala 1:25 000 (<http://ivs-gis.admin.ch>); sono inoltre collegati elettronicamente con le altre indicazioni menzionate nell'articolo 5 capoverso 1 LPN. Le *indicazioni relative agli oggetti* dell'inventario federale fanno parte integrante dell'OIVS e hanno pertanto carattere normativo. Esse sono essenziali per determinare in modo esatto gli obiettivi di protezione (art. 6 OIVS).

L'«elenco degli oggetti d'importanza nazionale» contiene tutti gli oggetti che, grazie alla loro straordinaria valenza storica o sostanza, acquistano importanza nazionale (art. 2 cpv. 2). Nell'elenco figurano quindi anche gli oggetti con un grado di sostanza costruttiva modesto o del tutto assente. Questa caratteristica fa sì, tuttavia, che tali oggetti, pur essendo d'importanza nazionale in ragione del loro nesso con la rete viaria storica, non siano iscritti nell'inventario federale (cfr. fig. 1).

Sulla carta d'inventario si possono individuare facilmente e chiaramente gli oggetti repertoriati, la loro posizione e la loro sostanza. Gli oggetti sono rappresentati in rosso e la loro sostanza si riconosce dallo spessore della linea.

Alcuni dei segmenti contenuti nell'inventario federale presentano diversi gradi di sostanza per ragioni inerenti alla metodologia di elaborazione dell'inventario. Questo aspetto merita di essere spiegato ed è pertanto illustrato nella figura 2, nella quale è riprodotto il percorso ZH 3. Oltre a raffigurare i vari tracciati (ZH 3.1, ZH 3.2 e ZH 3.3) che possono appartenere a un percorso (nel caso specifico, lo ZH 3), lo schema mostra come uno stesso segmento, ossia lo ZH 3.1.2, possa presentare una parte senza sostanza, una con sostanza e un'altra parte con molta sostanza.

Figura 2: elenco degli oggetti IVS - percorsi, tracciati e segmenti



Gli oggetti dell'inventario federale sono suddivisi in due categorie (cpv. 4).

La classificazione «*tracciato storico con molta sostanza*» (cpv. 4 lett. a) significa che il segmento in questione presenta una morfologia *estremamente* caratteristica ed elementi di elevato valore qualitativo (art. 2 cpv. 1 lett. c OIVS). Ci si riferisce in particolare al tracciato molto tradizionale della via, ai collegamenti nel terreno e al rapporto proporzionale tra la via e le sue delimitazioni. Gli elementi viari sono ben conservati, ossia in uno stato qualitativamente buono e per lo più originario o ripristinato; sono presenti in numero significativo e formano un insieme per lo più coerente; associati agli elementi di delimitazione intesi in senso lato (p. es. arbusti quali siepi o filari di alberi), conferiscono alla via il suo carattere distintivo, ma solo nella misura in cui il nesso funzionale con la via sia chiaramente riconoscibile e sia il risultato di un'intenzione deliberata in fase di pianificazione, di costruzione oppure di manutenzione.

La classificazione «*tracciato storico con sostanza*» (cpv. 4 lett. b) significa che (a livello nazionale) il segmento è caratterizzato da una sostanza tradizionale media. Poiché le vie di comunicazione storiche vanno intese come oggetti lineari da proteggere, secondo la lettera b un oggetto può contenere anche solo in parte elementi con un elevato grado di sostanza. Tale oggetto andrà comunque protetto, perché i singoli elementi aventi un elevato grado di sostanza conferiscono alla via nel suo insieme un particolare effetto grazie alla loro tipologia, al loro numero e alla loro sequenza. Nell'ottica della protezione della via, i singoli elementi non vanno dunque visti in modo isolato, ma se ne deve considerare l'importanza per l'impianto viario nel suo complesso. In questo senso, sebbene il grado di sostanza del segmento nella sua interezza si situi nella media, esso supera tale media in alcuni elementi essenziali.

Per determinare gli elementi viari che devono essere protetti, si possono consultare anche le informazioni fornite nella *carta topografica* (in scala 1:25 000), nella quale sono raffigurati cartograficamente i dati dettagliati contenuti nelle indicazioni sugli oggetti. Tra questi vi sono i principali elementi edili e storico-culturali delle vie, come il tipo di superficie (p. es. materiale sciolto o lastricato) e le delimitazioni (p. es. muri a secco o filari di alberi).

Articolo 4 Pubblicazione

L'inventario federale, con l'elenco degli oggetti e le indicazioni ad essi relative (in riproduzione su carta e in formato testo), fa parte della pubblicazione dell'IVS, edita per tutta la Svizzera e comprendente 57 raccoglitori. Una pubblicazione su carta sarebbe troppo voluminosa e, per ragioni di costi, inefficiente, se si considera che l'inventario è aggiornato regolarmente. L'inventario federale non è pertanto pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), ma è disponibile in versione elettronica all'indirizzo: <http://ivs-gis.admin.ch> (cpv. 1). La pubblicazione in forma elettronica è conforme all'articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl; RS 170.512). Della OIVS sarà quindi pubblicato nella RU solo il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui può essere ottenuta. La possibilità che la pubblicazione elettronica offre al vasto pubblico di consultare, rapidamente e integralmente, tutte le informazioni riprodotte in forma cartografica e testuale è un'importante conquista per la diffusione dell'inventario federale. Le varie modifiche della pubblicazione saranno segnalate, di volta in volta, nella RU (cfr. p. es. RU 2003 728 per le modifiche dell'allegato 2 all'ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale [ordinanza sulle torbiere alte; RS 451.32]), anche se tali modifiche sono di lieve entità (cfr. p. es. RU 2003 863 per le modifiche dell'allegato 2 all'ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali [OBAF; RS 922.31]).

Il capoverso 2 garantisce infine che l'inventario federale possa essere *consultato* anche direttamente presso i *servizi ufficiali*, nel caso specifico l'USTRA, e i competenti servizi cantonali (cfr. le disposizioni al riguardo nelle seguenti ordinanze: ordinanza del 28 ottobre 1992 concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale [ordinanza sulle zone golenali; RS 451.31]; ordinanza sulle torbiere alte; ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale [ordinanza sulle paludi, RS 451.33]; ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale [ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, OSRA; RS 451.34]; e ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale [ordinanza sulle zone palustri, RS 451.35]). I Cantoni sono quindi tenuti a offrire la possibilità di consultare (almeno) la versione elettronica dell'inventario federale. È intenzione dell'USTRA rendere possibile la consultazione dell'inventario in forma cartacea.

Articolo 5 Aggiornamento e modifiche

Conformemente al capoverso 2 primo periodo, il Consiglio federale delega al DATEC la facoltà di *modificare lievemente* le indicazioni riguardanti gli oggetti dell'inventario. Una disposizione analoga ha già dato buoni risultati nell'ambito degli inventari federali che si fondano sulla legislazione federale concernente la caccia (art. 3 OBAF nonché art. 3 dell'ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori [ORUAM, RS 922.32]). La delega della competenza al dipartimento si fonda sull'articolo 48 capoverso 1 primo periodo LOGA, che prevede che il Consiglio federale possa delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Sono considerate lievi le modifiche d'importanza secondaria (cfr. al riguardo art. 48 cpv. 1 secondo periodo LOGA, secondo cui la competenza di emanare norme di diritto può essere delegata al dipartimento solo nel caso di norme di portata limitata). Il capoverso 2 secondo periodo precisa la portata delle lievi modifiche per quanto concerne le vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale: sono considerate di lieve entità le modifiche che non intaccano l'esistenza degli oggetti e che non alterano in maniera essenziale la loro sostanza. Le modifiche importanti apportate alla descrizione della posizione, alla valenza storica e alla sostanza dei singoli oggetti restano invece di competenza del Consiglio federale. Sono considerate modifiche importanti il completamento o la soppressione di un oggetto o l'attribuzione a quest'ultimo di un diverso grado di sostanza (p. es. «tracciato stori-

co con molta sostanza» invece di «tracciato storico con sostanza»; cfr. al riguardo i commenti all'art. 3 OIVS).

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 LPN, gli inventari non sono esaustivi e devono essere esaminati e aggiornati regolarmente. L'esame e l'aggiornamento vanno effettuati in particolare in presenza di nuove conoscenze e di nuove circostanze, per esempio in seguito a progetti di costruzione, provvedimenti di ripristino, eventi naturali o perdita di sostanza costruttiva dovuta all'usura del tempo. Nel capoverso 1 viene inoltre precisato il termine entro cui devono essere effettuati *l'esame e l'aggiornamento completi di tutti gli oggetti e delle loro descrizioni nell'inventario federale*. Il termine previsto (25 anni) è intenzionalmente più lungo di quello fissato per il riesame completo dei piani direttori (10 anni secondo l'art. 9 cpv. 3 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio [LPT; RS 700]) e dei piani di utilizzazione delle zone edificabili (15 anni secondo l'art. 15 lett. b LPT). A tal riguardo, più che riesaminare simultaneamente tutte le vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale, appare opportuno procedere a un aggiornamento progressivo (Cantone per Cantone) e regolare, nell'ambito del quale si tenga conto delle modifiche apportate in seguito all'esecuzione dell'OIVS.

La carta topografica offre la base per una prima rappresentazione della situazione e non è aggiornata per il momento. Essa include soltanto le indicazioni aggiuntive sugli oggetti secondo l'articolo 3 e funge pertanto da complemento alla pubblicazione elettronica oltre che da carta a sé stante nell'edizione stampata (cfr. art. 4).

Articolo 6 Obiettivi di protezione

Gli obiettivi di protezione si distinguono innanzitutto in base alla classificazione di un determinato oggetto e in secondo luogo in base al *grado di sostanza* che, secondo tale classificazione, gli viene attribuito (cfr. commenti all'art. 3 e all'art 2 lett. c).

Il capoverso 1 prevede che gli oggetti classificati come «*tracciato storico con molta sostanza*» (cfr. art. 3 cpv. 4 lett. a OIVS) siano *conservati intatti in tutta la loro sostanza*. Questi oggetti (per lo più segmenti) sono caratterizzati soprattutto per il numero consistente di elementi di elevato valore qualitativo insiti nella sostanza tradizionale e ripartiti su gran parte del segmento interessato. Sul piano nazionale e regionale, tali segmenti sono gli oggetti più importanti da proteggere. Tutti gli elementi definiti in modo dettagliato nell'inventario federale devono pertanto essere conservati intatti.

Il capoverso 2 concerne la classificazione degli oggetti «*con sostanza*». Se un oggetto figura in questa categoria significa che il segmento è caratterizzato, nel suo insieme, da una sostanza tradizionale media. Il grado di protezione di questi oggetti deriva dal fatto che sono costituiti soltanto in parte da una sostanza straordinaria. Non tutti gli elementi dei segmenti sono pertanto protetti, com'è invece previsto per gli oggetti classificati come «*tracciato storico con molta sostanza*», ma soltanto *gli elementi essenziali della loro sostanza, che vanno quindi conservati intatti*. Questo obiettivo permette di garantire, attraverso gli elementi essenziali della via, l'unità di quest'ultima in quanto oggetto lineare da salvaguardare e di apportare, nel contempo, adeguamenti e migliorie (p. es. alla superficie o alla delimitazione della via) dove non è più presente una straordinaria sostanza costruttiva degna di protezione sotto il profilo storico. Quali siano questi elementi essenziali risulta chiaro dalle indicazioni relative agli oggetti contenute nell'inventario federale (cfr. art. 3 cpv. 3 OIVS).

Indipendentemente dalla classificazione dell'oggetto, devono essere *conservati nel loro nesso funzionale con la via di comunicazione storica* (cpv. 3) anche i *supporti del traffico* ancora presenti, vale a dire i manufatti sacri o profani o altri oggetti stabilmente fissati lungo la via (cfr. commenti all'art. 2 cpv. 3 lett. e OIVS). Ciò significa che i supporti del traffico non vanno conservati soltanto come oggetti a sé stanti, bensì anche in modo tale che si possa continuare a riconoscere il significato originario, strettamente connesso alla via di comunicazione.

Articolo 7 Interventi

Osservazione preliminare: ponderazione degli interessi nell'ambito dell'adempimento di compiti della Confederazione

Nell'adempimento di compiti federali, la Confederazione e i Cantoni devono fondamentalmente salvaguardare e conservare intatti tutti gli oggetti che rientrano nel campo d'applicazione della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio. È tuttavia possibile derogare all'obbligo di protezione nell'ambito di una ***ponderazione degli interessi semplice*** (art. 3 cpv. 1 LPN). Tale ponderazione è qualificata come semplice poiché non è vincolata a condizioni particolari, come per esempio un interesse nazionale alla realizzazione del progetto. Nell'ambito di una ponderazione degli interessi conformemente all'articolo 3 capoverso 1 LPN occorre rilevare tutti gli interessi importanti a favore o contrari a un intervento, valutarli e soppesarli.

L'iscrizione in un inventario federale di un oggetto avente importanza nazionale e rientrante nel campo d'applicazione della protezione della natura e del paesaggio implica, nell'adempimento dei compiti federali, un rafforzamento dell'obbligo di protezione. In singoli casi, è possibile derogare all'obbligo di conservare intatti gli oggetti (art. 6 cpv. 1 LPN), ma solo se interessi equivalenti o superiori, pure di importanza nazionale, si oppongono alla conservazione (art. 6 cpv. 2 LPN). Si tratta dunque di una ***ponderazione degli interessi strutturata a priori in un quadro legislativo***.

L'obbligo di effettuare una ponderazione degli interessi secondo gli articoli 3 e 6 LPN si applica, come già menzionato, solo nell'ambito dell'***adempimento dei compiti della Confederazione***. Rientrano in questo quadro i progetti d'infrastruttura della Confederazione, i sussidi federali e tutte le autorizzazioni rilasciate dalla Confederazione o dai Cantoni a condizioni stabilite dal diritto federale (p. es. i permessi di dissodamento o le autorizzazioni per la costruzione di edifici fuori delle zone edificabili secondo l'art. 24 LPT). Non sottostanno invece all'obbligo di effettuare una ponderazione degli interessi la pianificazione cantonale dell'utilizzazione e le autorizzazioni rilasciate a condizioni esclusivamente stabilite dal diritto cantonale (p. es. le autorizzazioni per la costruzione di edifici conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione secondo l'art. 22 LPT). Pertanto, tale obbligo non si applica agli interventi sulle vie di comunicazione storiche situate in una zona agricola che sono motivati da ragioni legate all'agricoltura, sempreché tali interventi siano effettuati senza sussidi federali. Lo stesso dicasi per gli interventi sulle vie di comunicazione storiche situate nei boschi che si rendono necessari per ragioni di gestione forestale. In questi casi la creazione dell'inventario federale non comporterà alcun cambiamento. Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'articolo 22 LPT, il luogo di una costruzione o di un impianto d'esercizio in zona agricola o forestale non può essere scelto in tutta libertà. Interessi pubblici, di cui fanno parte anche la protezione della natura e del paesaggio, possono imporre la scelta di un luogo diverso, indipendentemente dal fatto che l'oggetto in questione sia iscritto o meno in un inventario federale (cfr. DTF 118 Ib 335, pag. 340, 123 II 499, pag. 506 segg.).

I Cantoni devono tuttavia tenere conto dell'inventario federale in fase di pianificazione del territorio e, in particolare, durante l'elaborazione dei piani direttori (cfr. art. 9 e i commenti attinenti).

Le considerazioni sugli interventi elencati nell'articolo 7 riguardano sia i segmenti protetti sia i loro ***supporti del traffico***.

Capoversi 1 e 2: Ammissibilità degli interventi

Gli oggetti che rientrano nel campo d'applicazione della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio e che sono iscritti nell'inventario federale devono essere conservati e salvaguardati soltanto nella misura in cui i corrispondenti obiettivi di protezione non siano pregiudicati. L'intervento è ammissibile (cpv. 1) se le modifiche previste non arrecano **pregiudizio alcuno** agli obiettivi di protezione. In questo senso, è essenziale definire in modo chiaro gli obiettivi di protezione (art. 3 cpv. 3 e art. 6 OIVS in relazione con il sito web dell'inventario federale, in particolare gli aggiornamenti delle indicazioni sugli oggetti). Gli obiettivi di protezione non sono lesi se, dopo un intervento, non è necessario aggiornare le indicazioni relative agli oggetti (p. es. la sostituzione del manto naturale di una strada con un altro). L'ammissibilità di siffatti interventi non esime comunque dall'obbligo di documentazione e di comunicazione all'USTRA (art. 8 OIVS).

I pregiudizi lievi agli obiettivi di protezione di un oggetto iscritto nell'inventario federale non sono considerati deroghe all'obbligo di conservare intatto l'oggetto e, conformemente al capoverso 2, sono ammessi soltanto se soddisfano determinate condizioni (cfr. giurisprudenza del Tribunale federale sugli oggetti iscritti nell'IFP, in particolare DTF 123 II 256, pag. 265 seg. concernente la temporanea illuminazione della cima del Pilatus in quanto parte di una zona iscritta nell'IFP e DTF del 22 gennaio 2003, 1A.151/2002, consid. 4.5.3–4.5.5 e 4.6 concernente la fissazione dei deflussi residuali delle cascate di Giessbach [caso Giessbach], pubblicata in URP [Umweltrecht in der Praxis], 2003, pag. 235 segg.). In ogni caso, deve comunque aver luogo una ponderazione degli interessi semplice. L'intervento deve essere giustificato da un interesse preponderante rispetto all'interesse alla protezione; non è tuttavia necessario che gli interessi a favore di un intervento siano d'importanza nazionale.

Anche quando non intacca alcun obiettivo di protezione, l'intervento deve essere effettuato cercando di contenerne la portata e di ridurre al minimo i pregiudizi (cpv. 5).

Capoverso 3: Deroche all'obbligo di conservare intatti gli oggetti da proteggere

I pregiudizi gravi agli obiettivi di protezione sono considerati deroghe all'obbligo di conservare intatti gli oggetti iscritti nell'inventario federale; queste deroghe entrano tuttavia in linea di conto, conformemente all'articolo 6 capoverso 2 LPN, solamente se a tale obbligo si oppongono interessi equivalenti o maggiori, anch'essi d'importanza nazionale.

L'interesse che milita a favore di un intervento deve pertanto essere d'**importanza nazionale** ed essere fondato su un compito sancito nella Costituzione o nella legge (p. es. l'interesse nazionale a un approvvigionamento sufficiente di ghiaia o di energia elettrica oppure a disporre di aree sufficientemente estese per il deposito definitivo dei rifiuti). Il riconoscimento di principio di un interesse nazionale giustificato dalla Costituzione o dalla legge non basta tuttavia a far sì che un progetto acquisti importanza nazionale; è infatti necessario apportare delle prove concrete. Nel caso Giessbach, per esempio, si è dovuto provare che l'approvvigionamento o l'eliminazione dei rifiuti sul piano regionale causavano serie difficoltà e che non vi erano alternative valide (cfr. DTF del 22 gennaio 2003, 1A.151/2002, consid. 4.3 [caso Giessbach]).

Capoverso 4: Provvedimenti di ripristino e sostitutivi

Anche se un intervento è inevitabile e giustificato da un interesse d'importanza nazionale equivalente o superiore, occorre rispettare l'obbligo di ridurre al minimo i pregiudizi agli obiettivi di protezione e di contenere il più possibile la portata dell'intervento stesso (cpv. 5). Per compensare i pregiudizi arrecati vanno inoltre adottati **provvedimenti di ripristino o provvedimenti sostitutivi adeguati**.

I provvedimenti di ripristino includono misure atte a ristabilire – in modo opportuno dal punto di vista della conservazione dei monumenti – la struttura e la funzione che l'oggetto danneggiato aveva prima dell'intervento. Il ripristino è effettuato sul posto, ossia sull'oggetto in cui è avvenuto l'intervento.

I *provvedimenti sostitutivi* sono innanzitutto misure da adottare nei casi in cui non si è potuto procedere, sul posto stesso, al ripristino di un oggetto danneggiato per motivi costruttivi e/o tecnici o perché ciò non è apparso opportuno dal punto di vista della conservazione dei monumenti (autenticità). Per compensare la perdita di valore storico causata dall'intervento si dovranno, in primo luogo, ripristinare le parti deteriorate situate in un altro punto della via di comunicazione storica (vale a dire sul medesimo oggetto [percorso, tracciato o segmento] conformemente all'art. 2), oppure riqualificare la via a livello edilizio o integrarla nella rete del traffico lento. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionali al pregiudizio causato dall'intervento in modo da poterlo compensare (principio dell'adeguatezza). I pregiudizi a elementi viari non possono tuttavia essere compensati con una qualsiasi misura edilizia (p. es. ricostruzione di un sentiero o ripavimentazione della piazza di un paese): se i provvedimenti sostitutivi realizzati sul medesimo oggetto risultano inopportuni o opinabili dal punto di vista della conservazione dei monumenti (p. es. in caso di ricostruzione integrale con tecniche e materiali contemporanei) si potranno adottare adeguati provvedimenti sostitutivi su un'altra via di comunicazione storica, situata, nella misura del possibile, nella stessa regione.

I provvedimenti sostitutivi devono essere vincolati all'onere o alla condizione di integrare la via di comunicazione storica interessata nella rete del traffico lento come percorso pedonale, sentiero o pista ciclabile a seconda delle sue caratteristiche (art. 3 cpv. 2 terzo periodo e art. 6 della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri [LPS; RS 704]; art. 3 cpv. 3 lett. c LPT). Se l'intervento comporta la soppressione di un percorso pedonale o di un sentiero, occorre rispettare i corrispondenti obblighi di sostituzione e di addebito delle spese (art. 7 e 10 LPS).

I provvedimenti di ripristino di cui all'articolo 7 capoverso 4 OIVS hanno lo scopo di compensare i pregiudizi ammessi e pertanto legali. Vanno distinti dall'obbligo di *ripristino dello stato legittimo* dopo interventi *illeciti*. Se una via di comunicazione storica d'importanza nazionale protetta dall'ordinanza è danneggiata senza la necessaria autorizzazione, l'autore del danno può essere obbligato, conformemente all'articolo 24e LPN, ad annullare i provvedimenti presi illecitamente (lett. a), ad assumersi i costi per la riparazione dei danni (lett. b) e a fornire un adeguato risarcimento se i danni non possono essere riparati (lett. c).

Capoverso 5: Obbligo di ridurre al minimo i pregiudizi agli obiettivi di protezione

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPN un oggetto iscritto in un inventario federale merita di essere salvaguardato per quanto possibile. Tale obbligo è precisato nel capoverso 5, in base al quale la portata degli interventi deve essere il più contenuta possibile (cfr. DTF del 22 gennaio 2003, 1A.151/2002, consid. 4.1 in fine, [caso Giessbach]).

Articolo 8 Obbligo di documentazione e comunicazione

Per le ricerche storiche sulla costruzione delle strade sono particolarmente importanti *i reperti sulla storia della costruzione e sull'inserimento dell'oggetto nel terreno*. Per questo, conformemente al capoverso 1, tutti gli interventi sulle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale effettuati per adempiere i compiti della Confederazione devono essere documentati, indipendentemente dal fatto che siano ammessi perché non pregiudicano gli obiettivi di protezione (art. 7 cpv. 1 OIVS) o che siano autorizzati per particolari motivi (art. 7 cpv. 2 e 3 OIVS). I reperti sulla storia della costruzione e sull'inserimento dell'oggetto nel terreno devono essere documentati se la sostanza storica è modificata o rinvenuta, per esempio, nell'ambito di scavi. Dalla documentazione devono inoltre risultare in modo dettagliato (p. es. a mezzo di piani, schizzi e illustrazioni) lo stato prima dell'intervento, gli interventi effettuati e gli eventuali pregiudizi arrecati, nonché lo stato finale. Nella misura del possibile, la documentazione deve essere preparata da persone esperte. Le autorità federali e cantonali preposte devono garantire che la documentazione venga effettivamente allestita (occupandosene personalmente o stabilendone l'allestimento come onere per il rilascio di un'autorizzazione). Le autorità possono così addebitare i costi

all'autore del danno, questo soprattutto nell'ottica della compensazione dei pregiudizi secondo i capoversi 2 e 3.

L'articolo 27 capoverso 1 OPN obbliga i Cantoni a comunicare all'USTRA gli atti normativi concernenti la protezione delle vie di comunicazione storiche (cfr. n. 1.4). Manca tuttavia una base legale che permetta di esigere che le autorità cantonali e federali preposte comunichino all'USTRA le decisioni riguardanti la protezione delle vie di comunicazione storiche, come invece avviene con l'obbligo di informare l'UFAM delle decisioni concernenti la protezione dei biotopi e delle zone palustri (art. 27 cpv. 2 OPN). L'OPN non prevede nemmeno l'**obbligo di comunicare gli interventi** (sono tuttavia fatte salve le disposizioni dell'art. 62a LOGA concernenti l'obbligo di consultare le autorità specializzate in una procedura decisionale). Queste informazioni sono tuttavia essenziali per l'USTRA, tenuto conto dell'obbligo – prescritto nell'articolo 5 capoverso 2 LPN – di aggiornare regolarmente l'inventario nonché di quello – di cui all'articolo 5 capoverso 1 OIVS – di esaminarlo e aggiornarlo a intervalli regolari, in particolare in presenza di nuove conoscenze e circostanze, e di procedere a un esame e un aggiornamento completi entro 25 anni. Il capoverso 2 prescrive pertanto che le autorità federali e cantonali preposte – vale a dire le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni, permessi e concessioni – comunichino all'USTRA tutti gli interventi sulle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale che pregiudicano gli obiettivi di protezione. Tale condizione è vincolata all'obbligo di presentare la documentazione allestita in virtù del capoverso 1. In determinati casi si può richiedere che la documentazione sia prodotta anche se gli obiettivi di protezione non vengono intaccati. Se, per esempio, in un ponte viene montata una staffa d'ancoraggio a muro non visibile al fine di stabilizzarlo, l'obiettivo di protezione non è intaccato, ma la struttura dell'oggetto è stata modificata e la sua descrizione (art. 3 cpv. 2) dovrà essere adattata di conseguenza.

Articolo 9 Considerazione nella pianificazione del territorio a livello cantonale

Gli inventari federali sono vincolanti per i Cantoni nella misura in cui questi ultimi adempiono compiti della Confederazione. Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimenti d'importanza nazionale (cfr. art. 6 LPN). Conformemente all'articolo 26 capoverso 2 OPN, i Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale, prendono inoltre in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la OPN e vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione.

L'OPN non precisa però se e come i Cantoni debbano tener conto degli inventari federali nei loro piani direttori e d'utilizzazione quando la Confederazione non assegna alcun aiuto finanziario. È il diritto cantonale (e comunale) che garantisce la protezione della natura e del paesaggio nel quadro dell'adempimento dei compiti cantonali (e comunali), tra i quali la pianificazione dell'utilizzazione riveste un ruolo di primo piano. Tale onere è in effetti sancito nell'articolo 78 capoverso 1 Cost., in base al quale la protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. Gli inventari federali sono tuttavia importanti anche nell'adempimento dei compiti cantonali (comunali): conformemente alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale¹, essi equivalgono, per la loro stessa natura, alle concezioni e ai piani settoriali di cui all'articolo 13 LPT. Rispondendo all'obbligo di pianificazione del territorio stabilito nell'articolo 2 LPT, i Cantoni definiscono, a grandi linee, i fondamenti della pianificazione nei loro piani direttori (art. 6 LPT) e tengono conto degli inventari federali intesi come una forma particolare delle concezioni e dei piani settoriali (art. 6 cpv. 4 LPT). Poiché i piani direttori sono vincolanti per le autorità (art. 9 LPT), le esigenze in materia di protezione stabilite con l'inventario federale trovano spazio nei

¹ Cfr. DTF 135 II 209, in particolare consid. 2.1.

piani d'utilizzazione (art. 14 segg. LPT). La giurisprudenza del Tribunale federale è pertanto recepita nell'articolo 9 e ancorata così nella legge.

L'articolo 9 è formulato in modo tale da rispettare il margine di manovra, relativamente ampio, che la LPT e la LPN concedono ai Cantoni a livello di piani d'utilizzazione. Poiché la pianificazione dell'utilizzazione non rientra nei compiti della Confederazione (cfr. commenti all'art. 6), i Cantoni non possono essere obbligati a conformare al cento per cento i propri piani d'utilizzazione con quanto disposto nell'ordinanza, come fanno invece con le disposizioni dell'ordinanza sulle zone golenali, dell'ordinanza sulle torbiere alte, dell'ordinanza sulle paludi, dell'ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi e dell'ordinanza sulle zone palustri. In effetti, contrariamente a quanto avviene con l'inventario delle vie di comunicazione storiche, l'esecuzione degli inventari sui biotopi e sulle zone palustri lascia scarso margine di manovra ai Cantoni, che, in questi casi, sono chiamati ad applicare precise prescrizioni federali.

L'espressione «tengono conto» non è ulteriormente precisata né nella giurisprudenza del Tribunale federale a cui si fa riferimento né nell'OIVS. Il fatto di «tener conto» implica tuttavia quanto meno che i Cantoni esaminino l'inventario federale, non vi derogino a meno che non sia necessario, motivino in modo chiaro tali deroghe, e che, in generale, non ne vanifichino l'efficacia.

Articolo 10 Informazione e consulenza sull'inventario federale

Secondo l'articolo 25a capoverso 1 LPN, la Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sull'importanza e sullo stato *della natura e del paesaggio*. L'OIVS attribuisce alla Confederazione il relativo **compito d'informazione**, poiché la protezione delle vie di comunicazione storiche non concerne solamente la *protezione del patrimonio* (di cui del resto non si fa menzione nell'articolo), ma anche e soprattutto la *protezione del paesaggio*, su cui le autorità e il pubblico devono essere informati (cfr. n. 1.2). All'USTRA è in primo luogo affidato il compito di informare il pubblico sul significato generale delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale e sulla necessità di proteggerle. Rientra in questo ambito l'informazione e la consulenza sull'utilizzazione e sul potenziale delle vie di comunicazione storiche per l'economia, nonché per il tempo libero e il turismo.

Nel sito web dell'inventario federale si possono vedere anche gli oggetti che, sebbene per il loro contesto storico siano d'importanza nazionale, hanno un grado di sostanza modesto o del tutto assente. Tali oggetti non sono iscritti nell'inventario federale e non rientrano quindi nel campo d'applicazione delle disposizioni sulla protezione stabilite nell'OIVS. Ciononostante, sono riportati e descritti sia nella carta d'inventario sia nei contenuti testuali dell'IVS, al fine di riprodurre nella sua interezza la struttura della rete di vie di comunicazione storiche e di illustrare, nel contesto di tale rete, l'importanza degli oggetti da proteggere iscritti nell'inventario federale. Gli oggetti di cui sopra figurano quindi nella versione elettronica dell'IVS a titolo di informazione complementare e sono ben distinti dalle informazioni concernenti l'inventario stesso.

Articolo 11 Informazioni sulle vie di comunicazione storiche d'importanza regionale o locale

Le informazioni fornite dalla Confederazione sulle vie di comunicazione storiche non devono limitarsi a quelle repertorate nell'inventario federale, ma riguardare anche le vie che i Cantoni designano come oggetti d'importanza regionale o locale.

A tal fine i Cantoni hanno la possibilità di pubblicare nell'IVS le informazioni sulle vie di comunicazione storiche da loro designate come oggetti **d'importanza regionale o locale ovvero non di importanza nazionale** e di collegarle elettronicamente con l'inventario federale. In altre parole, chiunque può consultare, a titolo facoltativo, queste informazioni nella versione elettronica.

In linea di massima, i Cantoni possono designare questi oggetti come importanti nella rispettiva legislazione, nelle pianificazioni o in altra sede appropriata. Gli oggetti possono figurare nella versione elettronica pubblicata dall'USTRA anche se non sono ancora stati designati dal Cantone. L'integrazione nella versione elettronica, realizzata sulla base di altre informazioni e documenti disponibili, è tuttavia una soluzione provvisoria, in attesa che il Cantone designi gli oggetti in modo definitivo.

La pubblicazione nell'IVS degli oggetti che i Cantoni non hanno ancora designato in modo definitivo è giustificata principalmente dalla necessità di calcolare gli aiuti finanziari dell'USTRA conformemente all'articolo 5 OPN: in virtù di tale disposizione, l'importo percentuale dei sussidi varia a seconda della categoria di oggetto (nazionale, regionale o locale).

I Cantoni che intendono collegare elettronicamente all'inventario federale le informazioni sulle vie di comunicazione storiche e pubblicarle nell'IVS devono attenersi ai **requisiti stabiliti dall'USTRA** (cpv. 2). A tal fine l'USTRA può definire, in apposite **direttive**, la struttura appropriata delle informazioni. Tali direttive possono contenere anche le modalità della descrizione dei dati, il modello di dati da utilizzare, il catalogo dei dati, come pure le regole e le caratteristiche del rilevamento, al fine di garantire la coerenza necessaria alla riutilizzazione dei dati medesimi e, al tempo stesso, un quadro unitario. L'efficacia sarà inoltre ottimizzata nella misura in cui i Cantoni preparano, comunicano e aggiornano le informazioni sugli oggetti seguendo procedure standardizzate.

L'OIVS non protegge né gli oggetti cantonali o regionali né i segmenti che, anche se d'importanza nazionale, hanno un grado di sostanza modesto o del tutto assente; questi figurano quindi nella pubblicazione soltanto a titolo d'informazione complementare.

Articolo 12 Aiuti finanziari

In generale

Conformemente all'articolo 13 capoverso 1 LPN, la Confederazione può sostenere finanziariamente la protezione delle vie di comunicazione storiche. Può versare sussidi per promuovere la **conservazione**, l'**acquisizione** e la **manutenzione** delle vie di comunicazione storiche nonché per i **lavori d'esplorazione** e di **documentazione** connessi a tali attività. In via eccezionale è possibile erogare sussidi a favore di misure supplementari che non mirano direttamente alla conservazione delle vie di comunicazione storiche, ma che ne assicurano la percorribilità e la manutenzione. Nell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio tutte queste misure sono designate dall'espressione «misure volte a conservare» (art. 4 cpv. 1 OPN).

Nel **calcolo dei sussidi federali** vengono considerati i seguenti parametri:

- l'**importanza dell'oggetto** (art. 13 cpv. 3 LPN in combinato disposto con gli art. 4 e 4a OPN); i sussidi ammontano al 25 per cento per gli oggetti d'importanza nazionale, al 20 per cento per gli oggetti d'importanza regionale e al 15 per cento per gli oggetti d'importanza locale (art. 5 cpv. 3 OPN); in casi eccezionali, la partecipazione della Confederazione può essere aumentata, per tutti gli oggetti, fino al massimo al 45 per cento, se il richiedente dimostra che altrimenti le misure indispensabili non possono essere finanziate (art. 5 cpv. 4 OPN);
- l'**efficacia delle misure** (art. 13 cpv. 3 LPN); sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l'opportuna esecuzione delle misure (art. 6 OPN);
- l'ammontare delle **spese effettivamente sopportate** (art. 14 cpv. 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità [legge sui sussidi, LSu; RS 616.1] e art. 6 OPN).

Quando accorda aiuti finanziari, la Confederazione influisce sulle misure di protezione delle vie di comunicazione storiche imponendo **oneri** e **condizioni** (art. 7 OPN). Occorre tuttavia distinguere tra:

- la sorveglianza dell'esecuzione delle misure (mediante rapporti o ispezioni; art. 7 cpv. 1 lett. c e d OPN), e
- la protezione permanente dell'oggetto (protezione permanente o per una durata determinata; garanzia della manutenzione, consegna di documenti, accessibilità al pubblico; art. 7 cpv. 1 lett. a, f e l nonché cpv. 2 OPN). L'accessibilità è garantita se la presenza dell'oggetto è facilmente identificabile e se non si frappongono ostacoli dovuti a restrizioni di natura edilizia o giuridica.

I provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costituiscono inoltre restrizioni di diritto pubblico della proprietà e devono essere menzionati nel registro fondiario (art. 13 cpv. 5 LPN; deroghe all'art. 8 OPN).

A tal riguardo, la Confederazione può elaborare, per esempio, delle guide (cosiddetti «Aiuti all'esecuzione») sulla conservazione adeguata delle vie di comunicazione storiche e imporre come onere l'utilizzo dei principi e delle procedure ivi stabiliti.

Per la concessione di aiuti finanziari della Confederazione il dipartimento può istituire un **ordine di priorità**, se le domande di sussidi presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili (art. 13 cpv. 2 primo periodo LSu). Nel caso in cui i mezzi disponibili siano insufficienti, sussistono tre diverse possibilità: applicare un'aliquota ridotta, garantire il versamento di un sussidio federale in un altro anno (art. 17 cpv. 2 lett. a LSu) oppure respingere la domanda se un aiuto finanziario non può essere concesso entro un termine ragionevole (art. 13 cpv. 5 LSu).

In caso di **inadempienza o adempimento parziale** dei compiti occorre, in primo luogo, procedere a una diffida. L'USTRA stabilisce un termine adeguato per la corretta esecuzione (art. 11 cpv. 2 e 3 OPN). Se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito, l'autorità competente non versa l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento (art. 28 cpv. 1 LSu). Se, nonostante diffida, il richiedente adempie insufficientemente il suo compito, l'autorità competente riduce adeguatamente l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento (art. 28 cpv. 2 LSu). Nei casi di rigore, si può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione (art. 28 cpv. 3 LSu).

Capoverso 1: Principio dell'applicazione delle disposizioni dell'OPN

Sul piano legislativo, i sussidi concessi per le misure di conservazione delle vie di comunicazione storiche (compresi i supporti del traffico) risultano dalle disposizioni della LPN e della LSu. A livello di ordinanza, si applicano, in linea di massima, le disposizioni dell'OPN, così come prevede il capoverso 1.

Nei capoversi seguenti sono pertanto disciplinati soltanto i **casi particolari** degli aiuti finanziari destinati alle vie di comunicazione storiche.

Non occorre una normativa particolare per **determinare chiaramente di quali spese tener conto per la concessione dei sussidi**. Alla luce dell'articolo 14 capoverso 1 LSu e dell'articolo 6 OPN, vanno considerate determinanti soltanto le spese strettamente connesse con la conservazione della sostanza delle vie di comunicazione storiche (cfr. «Finanzhilfen nach Artikel 13 NHG: Gesuchseingabe, Gesuchsbearbeitung, Unterlagen und Voraussetzungen für Bundesbeiträge», USTRA, 2005). Definire chiaramente le spese è particolarmente importante per quanto concerne le vie di comunicazione storiche, perché i progetti da valutare e subsidiare in tale ambito perseguono generalmente, oltre alla conservazione della sostanza delle vie di comunicazione storiche, anche altri obiettivi (p. es. la costruzione o il rifacimento di strade montane o forestali adibite al trasporto di merci e legno, la creazione di un impianto turistico, ecc.).

Capoverso 2: Utilizzo delle vie di comunicazione storiche per il traffico lento

Il capoverso 2 si fonda sull'articolo 7 OPN, secondo il quale la concessione di un aiuto finanziario può essere vincolata a determinati **oneri e condizioni**, enumerati non esaustivamente

(«segnatamente») nell'articolo 7 capoverso 1 OPN. Gli oneri e le condizioni menzionati in questo capoverso coprono in ampia misura le disposizioni accessorie necessarie per la concessione di aiuti finanziari alle vie di comunicazione storiche. Nell'OIVS viene quindi soltanto specificato che la decisione di assegnare un sussidio può prevedere l'onere o la condizione di utilizzare la via di comunicazione per il **traffico lento** (vale a dire come percorso pedonale, sentiero o pista ciclabile) o di conservarla per questa funzione. La presente disposizione contribuisce così a eseguire il mandato legislativo di cui all'articolo 3 capoverso 2 LPS, secondo cui, per quanto possibile, tratti di percorsi storici devono essere inseriti nella rete di sentieri.

Capoverso 3: Esclusione degli edifici dall'assegnazione di aiuti finanziari

L'OIVS protegge i supporti del traffico allo stesso titolo delle vie di comunicazione storiche (cfr. art. 6 cpv. 3 e commenti all'art. 7). Tuttavia numerosi supporti del traffico come le cappelle, le chiese, i conventi, i castelli e le locande **sono edifici e sottostanno pertanto ugualmente alle misure di protezione dei paesaggi o dei monumenti** (p. es. inventario federale degli abitati meritevoli di protezione d'importanza nazionale [OIAMP], inventari cantonali dei monumenti storici o inventari comunali degli edifici).

Con il capoverso 3 si intende assicurare un **impiego mirato dei limitati aiuti finanziari** disponibili per proteggere le vie di comunicazione storiche, garantendo nel contempo una chiara delimitazione delle competenze tra l'USTRA e l'UFC, essendo quest'ultimo responsabile degli insediamenti da proteggere. Gli aiuti finanziari versati in virtù dell'OIVS non vanno concessi per gli edifici, ma unicamente per la conservazione delle vie di comunicazione storiche, nonché per altri supporti del traffico come le pietre chilometriche, i piloni votivi o le croci sul ciglio della strada.

Molti elementi viari, in particolare i manufatti (ponti, gallerie e tunnel) beneficiano ugualmente di misure di protezione dei paesaggi o dei monumenti. In questi casi l'articolo 12 capoverso 1 LSu prescrive che la spesa globale vada ripartita secondo i singoli interessi in causa e che i sussidi federali siano concessi in proporzione alle quote corrispondenti; per tale ragione, non occorre che l'ordinanza preveda una regolamentazione a tale riguardo.

Articolo 13 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente concerne quattro ordinanze ed è quindi disciplinata in un allegato.

3 Allegato

La **riscossione dell'emolumento** per la consultazione e la trasmissione delle informazioni giuridiche pubblicate in forma elettronica è disciplinata innanzitutto nell'articolo 19 LPubl e nell'articolo 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni; RS 172.041.11). Quest'ultima prevede fundamentalmente l'obbligo di versare un emolumento in caso di trasmissione di pubblicazioni su supporto di dati (art. 4).

Nell'ordinanza del 7 novembre 2007 concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (OEmo-USTRA; RS 172.047.40) va precisato che non sarà riscosso alcun emolumento per la trasmissione dei dati dell'inventario federale, quali l'elenco degli oggetti e le indicazioni ad essi relative (carta d'inventario e descrizioni), sia che tale trasmissione avvenga mediante supporto di dati o che le informazioni siano scaricate da Internet. Questa disposizione si allinea da un lato con il compito di informazione e consulenza sancito nell'articolo 25a LPN e, dall'altro, consente di applicare una politica tariffaria che garantisca una buona gestione delle informazioni e pro-

muova l'interesse generale, così come emerge da uno studio condotto nel 2001 in seno all'Amministrazione federale dalla Coordinazione dei Servizi e delle Informazioni Geografiche (COSIG) e riguardante la struttura e la politica di tariffazione dei dati geografici.

L'articolo 9 OIVS prevede che i Cantoni **tengano conto dell'inventario federale nell'elaborazione dei loro piani direttori**. Questa disposizione rispecchia l'attuale giurisprudenza, secondo la quale i Cantoni devono contemplare nella loro pianificazione del territorio il contenuto della protezione degli inventari federali di cui all'articolo 5 LPN (cfr. DTF 1C_188/2007). Così come l'OIVS, anche le altre due ordinanze riguardanti un inventario federale di cui all'articolo 5 LPN, vale a dire la OIFP e la OISOS, sono pertanto adeguate alla nuova giurisprudenza.

Nell'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620) viene adeguata la voce «Inventario federale delle vie di comunicazione storiche» nel catalogo dei geodati di base del diritto federale: la denominazione si rifà ora al nuovo titolo dell'ordinanza e, nella colonna «base giuridica», è aggiunto il numero dell'OIVS nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS 451.13).

Pubblicazioni sul traffico lento

Siti da cui è possibile scaricare i documenti: www.traffico-lento.ch

Aiuti all'esecuzione per il traffico lento

N.	Titolo	Anno	Lingua			
			d	f	i	e
1	<i>Directive per la segnaletica dei sentieri (ed. UFAM);</i> → Sostituito dal n. 6	1992	x	x	x	
2	Costruzioni in legno per sentieri (ed. UFAM)	1992	x	x	x	
3	Revêtement des routes forestières et rurales: goudronnées ou gravelées? (ed. UFAM)	1995	x	x		
4	Segnaletica ciclistica in Svizzera → Sostituito dal n. 10	2003		d / f / i		
5	Pianificazione di percorsi ciclabili	2008		d / f / i		
6	Segnaletica dei sentieri	2008	x	x	x	
7	Posteggi per cicli	2008	x	x	x	
8	Conservazione delle vie di comunicazione storiche	2008	x	x	x	
9	Costruzione e manutenzione di sentieri escursionistici	2009	x	x	x	
10	Segnaletica per biciclette, Mountain Bike e mezzi assimilabili ai veicoli (MaV)	2010		d / f / i		

Documentazione sul traffico lento

N.	Titolo	Anno	Lingua			
			d	f	i	e
101	Responsabilità in caso di infortuni sui sentieri (ed. UFAM)	1996	x	x	x	
102	Evaluation einer neuen Form für gemeinsame Verkehrsbereiche von Fuss- und Fahrverkehr im Innerortsbereich	2000	x	r		
103	Nouvelles formes de mobilité sur le domaine public	2001		x		
104	Progetto Linee guida traffico lento	2002	x	x	x	
105	Efficiency des investissements publics dans la locomotion douce	2003	x	r		s
106	PROMPT Schlussbericht Schweiz (inkl. Zusammenfassung des PROMPT Projektes und der Resultate)	2005	x			
107	Concept de statistique du trafic lent	2005	x	r		s
108	Problemstellenkataster Langsamverkehr – Erfahrungsbericht am Beispiel Langenthal	2005	x			
109	CO2-Potenzial des Langsamverkehrs – Verlagerung von kurzen MIV-Fahrten	2005	x	r		s
110	Mobilität von Kindern und Jugendlichen – Vergleichende Auswertung der Mikrozensen zum Verkehrsverhalten 1994 und 2000	2005	x	r		s
111	Verfassungsgrundlagen des Langsamverkehrs	2006	x			
112	Il traffico lento nei progetti d'agglomerato	2007	x	x	x	
113	Obiettivi di qualità per i sentieri svizzeri	2007	x	x		
114	Expériences faites avec des chaussées à voie centrale banalisée à l'intérieur de localités (CD-ROM)	2006	x	x		
115	Mobilität von Kindern und Jugendlichen – Fakten und Trends aus den Mikrozensen zum Verkehrsverhalten 1994, 2000 und 2005	2008	x	r		s

Documentazione sul traffico lento

N.	Titolo	Anno	Lingua			
			d	f	i	e
116	Forschungsauftrag Velomarkierungen – Schlussbericht	2009	x			
117	Wandern in der Schweiz 2008; Bericht zur Sekundäranalyse von «Sport Schweiz 2008» und zur Befragung von Wandernden in verschiedenen Wandergebieten		x	r	r	
118	Finanzhilfen zur Erhaltung historischer Verkehrswege nach Art. 13 NHG – Ausnahmsweise Erhöhung der Beitragssätze: Praxis des ASTRA bei der Anwendung von Art. 5 Abs. 4 NHV	2009	x	x	x	
119	Velofahren in der Schweiz 2008; Sekundäranalyse von «Sport Schweiz 2008»	2009	x	r		
120	Costi di costruzione delle infrastrutture di traffico lento più diffuse – Verifica per la valutazione dei programmi d'agglomerato, parte trasporti e insediamento	2010	x	x	x	
121	Posteggi Pubblici per cicli – Guida per il rilevamento dell'offerta	2010	x	x	x	
122	Ordinanza riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS) – Ordinanza; Rapporto esplicativo	2010	x	x	x	

x = testo integrale r = resumé/riassunto s = summary

Documentazione sulle vie di comunicazione storiche in Svizzera IVS: monografie cantonali

Siti da cui è possibile scaricare i documenti: www.ivs.admin.ch

Ogni monografia cantonale presenta la storia dei trasporti nonché alcune testimonianze del passato particolarmente interessanti per la loro costruzione, il loro inserimento nel paesaggio o per altre caratteristiche. Le informazioni sulla nascita, la struttura, gli obiettivi e l'utilità dell'IVS completano i contenuti della pubblicazione destinata a un vasto pubblico.

